COMUNE DI BOSA
PROVINCIA DI ORISTANO

CORSO GARIBALDI n. 8 – C.A.P. 08013

Tel. 0785 368000 – Fax 0785 373949
C.F. 83000090916 – P.I. 00202690913 – C.C.P. 11870086

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI OPERE COMPORTANTI LA MANOMISSIONE DI FONDO STRADALE

ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina i rapporti tra il Comune di Bosa e qualunque altro soggetto, sia pubblico che privato, abbia la necessità di eseguire interventi di riparazione, installazione, modifica, integrazione e mantenimento di servizi ed impianti (acquedotto, fognature, tombinature, gas, telefono, illuminazione pubblica e privata, ecc.) comportanti la manomissione di suolo comunale.

2. Chiunque intenda realizzare lavori comportanti la manomissione di suolo pubblico deve acquisire dal Comune preventiva autorizzazione.

ART. 2- MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. I soggetti di cui all'articolo precedente sono tenuti ad avanzare istanza in bollo, debitamente sottoscritta, per il rilascio dell'autorizzazione. Resta l'obbligo all'ottemperanza della disciplina inerente l'occupazione del suolo pubblico.

2. L'istanza, da compilarsi su modulo messo a disposizione dal Comune, deve contenere:

a) l'indicazione delle generalità del richiedente, della sua residenza o domicilio e la reperibilità telefonica;

b) la località ove i lavori dovranno essere effettuati, con l'indicazione dei dati catastali dell'immobile;

c) lo scopo e la descrizione dell'intervento (lavori di scavo per la posa di sottoservizi o di altre infrastrutture, indicazione delle dimensioni dello scavo e del tracciato proposto con riferimento a precisi capisaldi) su apposita planimetria aerofotogrammetria in scala adeguata;

d) la durata prevista dei lavori e l'indicazione del giorno del loro inizio e fine;

e) l'impresa (con il recapito, anche telefonico) che realizzerà l'intervento, il nome del responsabile del cantiere (nonché il certificato di regolarità contributiva DURC, ovvero una documentazione sostitutiva, qualora consentita dalla legge);

f) l'espressa dichiarazione di conoscere ed accettare senza eccezioni le norme del presente Regolamento

g) la planimetria e il profilo longitudinale degli interventi (qualora richiesto dall'Ufficio Tecnico Comunale) in caso di allacci fognari;

h) altre eventuali informazioni e/o richieste necessarie alla realizzazione dell'intervento.

i) la prova dell'avvenuto versamento del deposito cauzionale o della stipulazione della polizza fideiussoria fideiussione;
l) codice IBAN del richiedente per la restituzione della cauzione.

3. Ogni modifica dei dati sopra riportati dovrà essere preventivamente comunicata e successivamente autorizzata dall' UTC, in particolare per quanta riguarda le variazioni del tracciato d'intervento. la nuova autorizzazione o la modifica di quella esistente potranno comportare un incremento dell'importo cauzionale.

4. Qualora ritenuto necessario, a richiesta u.t. del comune, l'istante dovrà fornire a proprie spese il rilievo fotografico della zona interessata dall'intervento.

5. Prima di dare inizio a lavori di manutenzione straordinaria programmata o per la posa di nuovi impianti, il richiedente dovrà dare avviso a tutti i gestori di pubblici servizi interessati e prendere con essi accordi per un opportuno coordinamento, affinché non venga arrecato danno alle tubazioni, cavi, manufatti o impianti preesistenti.

6. Il responsabile dell'UTC, previo parere scritto rilasciato a seguito di sopralluogo a cura dell'ufficio di polizia locale, valutata l'istanza, in caso di accoglimento, e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, stabilirà le prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, comprese quelle in materia, sicurezza, ambiente ed igiene alle quali subordinare il rilascio dell'autorizzazione. Potrà inoltre modificare in ogni momento le modalità di esecuzione e revocare o sospendere l'autorizzazione in dipendenza di fatti sopravvenuti e comunque per esigenze di pubblico interesse.

ART. 3 - INTERVENTI URGENTI

1. Nei casi d'urgenza, oggettivamente dimostrabili, gli interessati potranno provvedere immediatamente, previa comunicazione, anche a mezzo pec o contatto telefonico, al comando della polizia locale e all'ufficio tecnico comunale, descrivendo l'intervento necessario e i dati identificativi come previsti nell'art. 2, evidenziando l'eventuale necessità dell'emissione di idonea ordinanza per la chiusura strade e/ o per la regolamentazione del traffico,

2. Resta l'obbligo di regolarizzare l'intervento urgente, entro 48 ORE, con tutte le modalità e prescrizioni dettate dal presente regolamento, ivi compreso il deposito cauzionale.

ART. 4 - AUTORIZZAZIONI E TEMPI DI ESECUZIONE

1. L'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico, ove nulla osti, e previo versamento del deposito cauzionale/polizza fideiussoria, verrà rilasciata entro giorni 10 dalla richiesta, con espresso richiamo alla piena osservanza di eventuali prescrizioni.

2. L'autorizzazione avrà validità 30 giorni dalla data del rilascio. Entro tale periodo i lavori autorizzati dovranno essere ultimati ed i ripristini effettuati a regola d'arte.

3. In caso di lavori particolarmente complessi, e dietro giustificata motivazione, è ammessa la facoltà di chiedere proroga dell'autorizzazione.

4. L'autorizzazione deve essere detenuta sul luogo di lavoro, ed esibita a richiesta degli organi di controllo.

ART. 5 - COMPUTO DELLA SUPERFICIE DA MANOMETTERE

1. Il computo della superficie da manomettere verrà effettuato tenendo conto del minimo rettangolo circoscritto alla rottura, aumentato di un franco laterale di metri 0,5 per lato del rettangolo stesso. (MINIMO 1mq)

2. Nelle pavimentazioni cementizie sono, in ogni caso, conteggiati per intero i lastroni, anche se rotti solo parzialmente; nelle altre pavimentazioni monolitiche è sempre conteggiata tutta la superficie che l'Ufficio Tecnico del Comune ritiene necessaria.

3. Per gli interventi, di qualsiasi genere, eseguiti sui marciapiedi, il computo della superficie da manomettere dovra' comprendere, in ogni caso, tutta la larghezza del marciapiede.

ART. 6 - OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE

1. I richiedenti sono tenuti ad osservare le norme previste dal codice della strada, dal suo regolamento e dai regolamenti comunali.

2. Nel compiere i lavori, nel fare depositi sulle strade e nell'impiantare il cantiere di lavoro, si dovranno inoltre osservare le norme in materia di igiene e sicurezza, comprese le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. ii.; dovranno inoltre essere adottate tutte le misure e cautele di comune prudenza per prevenire sinistri, nonché predisposta la segnaletica stradale d'obbligo,e recinzione obbligatoria con rete arancione h 1,50 mt. su appositi sostegni e cartello di cantiere contenente gli estremi dell'autorizzazione) e versare quanto dovuto per la tosap in relazione al suolo pubblico occupato dal cantiere di lavoro.

3. I lavori devono essere eseguiti con diligenza tecnica e a regola d'arte, in modo da evitare ogni danno o pregiudizio ai manufatti esistenti. in particolare, si devono osservare le norme tecniche e le condizioni previste dal nuovo capitolato generale di appalto approvato con d.m. 19.4.2000, n°145 e dal capitolato speciale d'appalto per le opere stradali ed idrauliche.

4. Gli scavi a sezione ristretta (profondità superiore alla larghezza) devono essere convenientemente armati. Ad operazioni ultimate, devono essere disarmati con cautela, assicurando la stabilita delle pareti mediante accurato costipamento dei materiali di riempimento. Ulteriori prescrizioni e modalità di esecuzione dei lavori possono essere imposte di volta in volta dal Comune, a suo insindacabile giudizio, che potrà anche disporre la sospensione dei lavori. Gli scavi dovranno essere eseguiti nelle dimensioni di reale necessita previo il taglio della pavimentazione bituminosa con l'apposita macchina operatrice a lama rotante. Le tubazioni, i pozzetti e quant'altro necessario dovranno essere posati a regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme tecniche vigenti in materia.

5. I ripristini della pavimentazioni dovranno essere effettuati perentoriamente non oltre 48 ore dal termine dell'esecuzione delle opere, con le seguenti modalità:

1) Nel caso di pavimentazioni in conglomerato bituminoso:

A - Il riempimento degli scavi dovrà essere realizzato con materiale arido scevro di materie terrose, di argille, accuratamente costipato in strati successivi e mediante l'impiego di mezzi idonei sino alla profondità di cm 23 sotto la superficie della pavimentazione bituminosa;

B - formazione di fondazione stradale con impiego di misto CLS, RCK 20, steso, livellato e compattato in opera per uno spessore minimo di 20 cm, in presenza di buche con lato superiore a mt. 1 dovrà essere impiegata anche la rete elettrosaldata;

C - si dovrà quindi procedere alla posa in opera dello strato di conglomerato bituminoso (tappettino in asfalto) dello spessore non inferiore a cm 3 compresso. è fatto obbligo di estendere tale lavorazione per almeno 10 cm, su tutto il perimetro della buca previa scarifica dello strato del tappetino esistente.

Decorsi dieci giorni, previo accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale dovrà procedersi al ripristino definitivo della pavimentazione bituminosa. Oltre alla sede degli scavi, il ripristino del corpo stradale dovrà avvenire anche in corrispondenza della zona attigua che avesse subito alterazioni per cedimento conseguente ai lavori effettuati, al fine di conservare la continuità e l'integrità della pavimentazione stradale.

2) Nel caso di pavimentazioni lapidee, in elementi di autobloccanti di cemento e pavimentazione in mattoni dovranno essere rimosse esclusivamente a mano e accatastate in modo tale da non crearvi danneggiamenti. Nel caso di rottura o danneggiamento dei materiali, gli stessi dovranno essere sostituiti con altri di

identiche caratteristiche e fatture. Il ripristino della pavimentazione in cubetti di porfido, in elementi autobloccanti di cemento o in mattoni dovrà essere effettuata previa formazione di fondazione in conglomerato cementizio di spessore non inferiore a 20 cm e sul quale verrà successivamente posata la pavimentazione.

3) Nel caso di pavimentazioni speciali e diverse (marciapiedi, strade sterrate, ecc.), le pavimentazioni in questo caso dovranno essere ripristinate a perfetta regola d'arte come in origine, tenendo presente che lo spessore definitivo non puo' essere complessivamente inferiore a cm 20 (ossia : 15 cm di sottofondo in cls rck 20 + 05 cm di strato malta –mattonella)

4) Nel caso di interventi che ricadano nel perimetro del Centro Storico, prima dell'inizio dei lavori di ripristino dovrà essere richiesto il sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale, al fine di concordare le specifiche modalità di ripristino. Gli interventi di taglio stradale dovranno essere eseguiti seguendo le linee di separazione naturale delle pietre/basoli/acciottolato. Il ripristino dovrà essere realizzato con la tecnica del "cuci - scuci" così da ottenere le condizioni originarie della pavimentazione lapidea. Quando la pavimentazione sia costituita da basoli regolari, si dovrà prevedere alla preventiva numerazione per la successiva ricollocazione nel medesimo sito. Le malte dovranno essere accuratamente scelte tali da non produrre differenze funzionali cromatiche con quelle originarie.

6. Tutti i piani stradali così risistemati dovranno garantire una perfetta complanarità con le tratte stradali contigue.

7. Nel caso di interventi di notevole ampiezza e/ o complessità l'UTC potrà, su richiesta, autorizzare, per i ripristini, un termine superiore alle 48 ore.

8. In tutti i ripristini, i chiusini stradali di qualsiasi genere esistenti e le griglie dovranno essere riportate alla quota del piano stradale, e dovrà essere ripristinata la segnaletica orizzontale e verticale interessata dai lavori.

ART. 7 - SISTEMAZIONE DELLE TUBAZIONI

1. Tutte le condutture, di qualsiasi genere esse siano, devono, di norma, essere collocate ad una profondità minima di cm 80, misurati tra il piano di calpestio del suolo pubblico e l'estradosso della conduttura, se in carreggiata e minimo 60 cm. sui marciapiedi. qualora ciò non sia possibile per la presenza di altri sottoservizi le condutture dovranno essere protette con cassetta in ferro annegata nel calcestruzzo. E' rimessa al giudizio dell'Ufficio Tecnico Comune la facoltà di prescrivere una maggiore profondità.
2. è fatto obbligo dell'impiego di relativo nastro monitore a – 30 cm. dal suolo, con la scritta "attenzione tubo/cavo……" di colore rosso o giallo per linee elettriche, blu per tubature idriche e verde per gas.

3. L'Ufficio Tecnico Comunale ha facoltà di far osservare tale prescrizione anche per le condutture già esistenti, ogniqualvolta il Comune debba eseguire lavori di rifacimento, di sistemazione, di significativa riparazione di strada o tratto stradale, di

impianti o servizi comunali e, indipendentemente da tale ipotesi, ogniqualvolta l'Ufficio tecnico ravvisi un'insufficienza, rispetto alla intensità ed al peso del traffico, della profondità alla quale si trovano le condutture di qualsiasi genere, determinante, anche in via potenziale, pregiudizio per i beni comunali e per la sicurezza della circolazione.

4. La posa di dette condutture sarà consentita solo previo impegno scritto del richiedente alla collocazione alla profondità citata, intendendosi sollevato il Comune da qualsivoglia responsabilità in caso di diversa e/ o irregolare collocazione.

5. Tutti i concessionari di qualunque impianto o utenza nel sottosuolo pubblico sono tenuti, a loro esclusiva cura e spese, ad evitare che da tali impianti o utenze possano comunque cagionare danno al Comune o a terzi. In particolare, sono tenuti a far si che le parti degli impianti o utenze che affiorano sul suolo pubblico siano sempre mantenuti a raso.

6. In caso di lavori da eseguirsi sulle strade è in facoltà del Comune avvertire per iscritto, i concessionari affinché adeguino i loro impianti o utenze in sottosuolo alla nuova situazione della strada,

ART. 8 - DIVIETO INSERIMENTO DI CONDUTTURE

1. E' vietato l'inserimento di condutture di ogni genere negli impianti di fognatura pubblici o privati o. comunque, in ogni altro impianto che, a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale risulti non idoneo ai fini dell'igiene e della sicurezza pubblica. Le condutture collocate in difformità dovranno essere rimosse a cura e spese dei proprietari delle condutture stesse, su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale.

ART. 9 - DEPOSITO CAUZIONALE E REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di opere comportanti manomissione del suolo pubblico é subordinata alla costituzione di deposito cauzionale a garanzia dell'esecuzione, a regola d'arte, dei lavori di ripristino del suolo comunale manomesso. L'importo del deposito cauzionale, suscettibile di successivi adeguamenti con deliberazioni della Giunta Comunale, è determinato in base alla tipologia del ripristino e precisamente:

 Pavimentazioni in conglomerato bituminoso:
 - € 500,00 per scavi di superficie fino a mq. 1,50
 - € 1.000,00 per scavi di superficie da mq. 1,51 a mq. 3,00
 - € 2.000,00 per scavi di superficie da mq. 3,01 a mq. 5,00
 - € 100,00 in più al metroquadrato per scavi oltre i 5,01 mq.

 Pavimentazione in materiale lapideo/acciottolato-basalto o in autobloccanti:
 - € 1.000,00 per scavi di superficie fino a mq. 1,50
 - € 1.500,00 per scavi di superficie da mq. 1,51 a mq, 3,00
 - € 2.000,00 per scavi di superficie da mq. 3,01 a mq. 5,00
 - € 200,00 in più al metroquadrato per scavi oltre i 5,01 mq.

Pavimentazioni sterrate ed aree verdi:

- € 250,00 per scavi di superficie fino a mq. 1,50
- € 500,00 per scavi di superficie da mq. 1,51 a mq. 3,00
- € 1.000,00 per scavi di superficie da mq. 3,01 a mq. 5,00
- € 60,00 in più al metroquadrato per scavi oltre i 5,01 mq.

2. il deposito cauzionale dovrà essere costituito attraverso una delle seguenti formule:
a) polizza fideiussoria;
b) assegno circolare non trasferibile intestato al comune di Bosa (da depositare presso l'ufficio di tesoreria);
c) versamento su c/c postale (in alternativa versamento IBAN) intestato al comune di Bosa, presso la tesoreria.
in aggiunta alla somma (suolo pubblico) derivante dal conteggio effettuato dall'UTC in sede di richiesta.

3. Per gli Enti che, per dimensioni aziendali e articolata gestione contabile ne facciano specifica richiesta, sarà possibile effettuare il deposito cauzionale tramite polizza fideiussoria di durata annuale o pluriennale. In questo caso l'Ufficio competente rilascerà autorizzazioni alla manomissione stradale fino alla concorrenza dell'importo garantito dalla fideiussione.

4. La regolare esecuzione dei lavori di ripristino della pavimentazione, compresi quelli necessari per ricreare la segnaletica orizzontale e per riposizionare quella verticale, eventualmente rimossa, dovrà essere certificata da sopralluogo congiunto dell'ufficio tecnico comunale e dell'ufficio di P.L. da effettuarsi entro e non oltre 30 (trenta) giorni, dal termine di conclusione dei lavori, come comunicato dal titolare dell'autorizzazione (salvo diversa tempistica dettata da esigenze di collaudo dell'opera). in caso di esito positivo l'UTC autorizzerà il servizio finanziario comunale lo svincolo della cauzione. Decorso il termine di 60 (sessanta) giorni senza che vi sia stata la comunicazione di conclusione dei lavori, o qualora il ripristino risulti non realizzato a regola d'arte, il comune, previa diffida ai sensi dell'art. 12 comma 1, tratterra' o escuterà il deposito cauzionale e darà corso ai lavori necessari, con rivalsa sul titolare dell'autorizzazione per il recupero forzoso dell'eventuale maggior spesa sostenuta.

ART. 10 - RESPONSABILITA' DEL TITOLARE DELLA AUTORIZZAZIONE

1. Tutti i soggetti autorizzati, senza distinzione alcuna, assumono le obbligazioni derivanti dalle norme del presente Regolamento. Le opere soggette ad autorizzazione saranno eseguite e manutenute, sino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, da redigere nel termine di 15 giorni dalla data del sopralluogo di cui all'art. 9, comma 4, sotto la piena ed esclusiva responsabilità sia civile che penale del

relativo titolare, sollevando il Comune da qualsiasi azione di risarcimento danni da parte di terzi, derivanti dalle opere oggetto della autorizzazione stessa.

ART. 11 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le leggi ed regolamenti nazionali, regionali e provinciali e quelli del Comune di Bosa, in quanto applicabili.

2. Qualora i lavori di ripristino coincidessero con lavori pubblici in corso, l'Ufficio Tecnico potrà esonerare il titolare dell'autorizzazione dal realizzarli, con contestuale svincolo della cauzione eventualmente depositata.

3. Qualora nel corso della realizzazione delle opere o comunque di lavori coevi e successivi vengano in luce documenti e beni culturali soggetti alla tutela del Decreto Legislativo 22/01/2004 n°42 (ex Legge 01/06/1939 n°1089 e successive modifiche), dovranno essere rispettate le prescrizioni della Legge suddetta informandone tempestivamente la competente Soprintendenza Archeologica.

ART. 12 - SANZIONI

1. Il titolare di autorizzazione che non abbia ottemperato alle disposizioni previste o richiamate dal presente regolamento, dovrà ottemperarvi entro il termine di giorni 10 fissato dalla diffida emessa dal Responsabile dell 'UTC competente

2. Decorso tale termine il personale dell'UTC darà corso, d'ufficio, alla realizzazione dei lavori utilizzando la cauzione all'uopo trattenuta/escussa, e con rivalsa sul titolare dell'autorizzazione per il recupero forzoso della eventuale maggior spesa sostenuta.

3. E' fatto salvo l'obbligo del rimborso per danni comunque cagionati al Comune.

4. Senza pregiudizio dell'azione penale, ove prevista, e senza pregiudizio delle sanzioni contemplate da altre disposizioni legislative e regolamentari, le violazioni alle norme contemplate dal presente regolamento comportano, per ciascuna, l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 1.000,00, ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di euro 300,00 ad un massimo di euro 3.000,00 in caso di violazione dell'art. 6, comma 5, ovvero di mancata richiesta di autorizzazione di manomissione del suolo pubblico ai sensi del presente regolamento.

5. La ritardata ultimazione dei lavori entro i termini previsti dall'art. 6, comma 5, comporta l'applicazione di una penalità fissa di euro 75,00 giornaliere per ogni giorno di ritardo.

BOLLO
€. 16,00

Spazio riservato all'Ente per protocollo istanza

Al **Responsabile**
del Ufficio Tecnico
Comune di Bosa (OR)

Corso Garibaldi
08013 - BOSA

Oggetto: richiesta rilascio autorizzazione esecuzione taglio stradale.

__l__ sottoscritt__ _____ nat__ a _____ il ___/___/_____, residente a _____ in via_____n._____ c.f. _____, tel. _____ e-mail/pec _____@_____in qualità di _____;

C H I E D E

che gli venga rilasciata l'autorizzazione per eseguire un taglio stradale finalizzato a lavori di _____, nel comune di Bosa, in via/località _____ n° _____ , fronte immobile identificato con mapp. _____foglio._____sub_____

a tal fine specifica:

1) il taglio si dovrà effettuare su:
 - ☐ strada asfaltata;
 - ☐ acciottolato/basalto;
 - ☐ strada non asfaltata;
 - ☐ marciapiede.
2) le dimensioni del taglio saranno di: m. _____ x m. _____ = mq. _____;
 profondità presumibile dello scavo = m. _____
3) la durata prevista dei lavori e' di_____con inizio in data_____e fine in data_____;
4) i lavori saranno eseguiti dall'impresa_____con sede in _____tel_____e-mail/pec _____@_____

allega allo scopo:

- ☐ marca da bollo da €. 16,00 per l'autorizzazione;
- ☐ attestazione versamento di €. 52,00 su ccp n. 11870086 (in alternativa IBAN it52o0101585270000000018615) , per diritti segreteria;
- ☐ fideiussione/assegno circolare/attestazione versamento di €. _____+_____ (occupazione suolo pubblico) , su ccp11870086 (in alternativa iban it52o0101585270000000018615), quale deposito cauzionale;
- ☐ planimetria con ubicazione del taglio stradale;
- ☐ codice IBAN del richiedente _____

DICHIARA

di conoscere e accettare senza eccezioni le norme del regolamento per la esecuzione dei tagli stradali.

il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 della d. lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa nonché per le altre finalità inerenti l'attività del servizio.

Bosa, lì _____ firma _____

Pavimentazioni in conglomerato bituminoso:

- € 500,00 per scavi di superficie fino a mq. 1,50
- € 1.000,00 per scavi di superficie da mq. 1,51 a mq. 3,00
- € 2.000,00 per scavi di superficie da mq. 3,01 a mq. 5,00
- € 100,00 in più al metroquadrato per scavi oltre i 5,01 mq.

- pavimentazione in materiale lapideo/acciottolato-basalto o in autobloccanti:

- € 1.000,00 per scavi di superficie fino a mq. 1,50
- € 1.500,00 per scavi di superficie da mq. 1,51 a mq, 3,00
- € 2.000,00 per scavi di superficie da mq. 3,01 a mq. 5,00
- € 200,00 in più al metroquadrato per scavi oltre i 5,01 mq.

- pavimentazioni sterrate ed aree verdi:

- € 250,00 per scavi di superficie fino a mq. 1,50
- € 500,00 per scavi di superficie da mq. 1,51 a mq. 3,00
- € 1.000,00 per scavi di superficie da mq. 3,01 a mq. 5,00
- € 60,00 in più al metroquadrato per scavi oltre i 5,01 mq.